

**REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE DEI SOCI
della COOPERATIVA ALTO MILANESE Società Cooperativa**

Via Galileo Ferraris, 1 - 20020 VILLA CORTESE MI
Albo Soc. Coop. - Sez. mutualità prevalente - Cat. Coop. di Consumo n. A100074
Codice Fiscale 00688200153

Art. 1

Il presente regolamento definisce il funzionamento delle Assemblee Separate della Cooperativa Alto Milanese società cooperativa, secondi i principi di cui all'articolo 29 dello Statuto Sociale che qui si riporta: "L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee Separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso" che deliberano sulle materie trattate dall'Assemblea Generale, sulle mozioni proposte dai Soci nonché sull'elezione dei delegati alla stessa. Le Assemblee Separate sono la sede di espressione della volontà dei Soci della Cooperativa Alto Milanese. La somma delle votazioni, avvenute nel corso delle Assemblee Separate, determina il risultato dell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria.

La data di convocazione dell'ultima Assemblea Separata deve precedere di almeno sei giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione determina di volta in volta le località di svolgimento delle Assemblee Separate e l'ambito territoriale in cui devono risiedere i Soci che hanno diritto di voto, tenendo conto del numero dei Soci e dell'estensione territoriale della cooperativa.

L'Assemblea Separata è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei Soci che la compongono. In seconda convocazione l'Assemblea Separata è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 2

Nelle Assemblee Separate hanno diritto al voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e residenti nella zona individuata dal Consiglio di Amministrazione; ogni Socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di un altro Socio; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate fra gli atti sociali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione interviene a ciascuna Assemblea Separata. Egli ha la facoltà di delegare uno o più persone a rappresentarlo in ciascuna Assemblea Separata.

I Soci hanno diritto di partecipare soltanto alla Assemblea Separata della zona in cui ha la propria residenza risultante nel libro soci.

Art. 3

L'Assemblea Separata è presieduta dal Presidente, in caso di assenza, dal vice presidente o, in caso di assenza di questi, da un componente il direttivo della zona soci con essa coincidente.

Art. 4

All'inizio dei lavori dell'Assemblea Separata, il Presidente o chi ne fa le veci, propone, di nominare da due a quattro scrutatori ed un segretario, scelti fra i partecipanti o fra i funzionari della cooperativa.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea ne disciplina e accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. L'elenco dei Soci presenti è allegato al verbale della Assemblea Separata.

Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano.

Gli scrutatori ed il segretario dell'Assemblea Separata costituiscono la Commissione Elettorale, che resta in carica fino al termine dell'Assemblea Separata.

Art. 5

Il Presidente, una volta nominati il segretario e gli scrutatori e dichiarata l'istituzione della Commissione Elettorale, procede con l'illustrazione dell'ordine del giorno.

Ogni materia da trattare all'ordine del giorno è illustrata da una relazione iniziale.

Al termine di tutti gli interventi il Presidente, qualora non siano necessari ulteriori chiarimenti, pone in votazione il punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del punto successivo. Al termine della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente, qualora non vi siano richieste di intervento, da parte dei Soci presenti, per domande, chiarimenti e/o mozioni, chiede alla Commissione Elettorale di proporre alla votazione dell'Assemblea Separata la lista dei candidati delegati all'Assemblea Generale.

Art. 6

L'Assemblea Separata elegge fra i Soci un delegato all'Assemblea Generale ogni dieci Soci presenti o rappresentati, scegliendoli fra gli stessi. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla delibera di convocazione delle Assemblee Separate, può attribuire un diverso numero di delegati per ogni dieci Soci presenti o rappresentati definendo altresì il numero minimo dei delegati alla Assemblea Generale.

Ogni delegato rappresenta all'Assemblea Generale, con vincolo di mandato, gli esiti delle votazioni effettuate nell'Assemblea Separata che lo ha eletto. Alle minoranze espresse nel corso delle Assemblee Separate è assicurata la proporzionale rappresentanza all'Assemblea Generale.

Art. 7

I Delegati all'Assemblea Generale sono ripartiti tra maggioranza e minoranza in modo proporzionale.

Il computo dei voti di maggioranza e minoranza è effettuato sommando i voti ottenuti su tutte le votazioni all'ordine del giorno fino a quel momento, suddiviso per il numero dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

Essi sono strettamente vincolati a esprimere il loro voto, secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea Separata che li ha eletti.

Art. 8

La Commissione Elettorale, dopo avere consultato i Soci presenti, propone all'Assemblea Separata la lista dei delegati all'Assemblea Generale.

La definizione dei delegati spettanti alla minoranza è effettuata consultando i Soci presenti che hanno espresso voti di minoranza.

L'Assemblea Separata esprime un unico voto sull'intera lista dei delegati, salvo che la maggioranza dei presenti non deliberi di votare nome per nome.

Qualora la minoranza non abbia riportato un numero di voti sufficiente ad ottenere un delegato all'Assemblea generale, i voti espressi dalla stessa sono riportati nel verbale e quindi rappresentati all'Assemblea Generale.

Art. 9

Una volta dichiarata conclusa l'Assemblea Separata, il Presidente ed il Segretario compilano il verbale della seduta.

Il verbale dell'Assemblea Separata deve contenere:

1. Il luogo, la data e l'ora di inizio dell'Assemblea;
2. il numero dei Soci presenti e rappresentati e, in allegato, l'elenco dei Soci intervenuti;
3. la dichiarazione di valida costituzione dell'Assemblea Separata;
4. nome e cognome del Presidente;
5. nome e cognome del segretario e degli scrutatori e le modalità della loro nomina;
6. la dichiarazione di istituzione della Commissione Elettorale;
7. i nomi dei Soci intervenuti sui singoli punti all'ordine del giorno nonché, in allegato al verbale, il testo dell'intervento se è espressamente richiesto;
8. l'esito delle votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno con l'indicazione dei voti a favore, di quelli contrari, degli astenuti e dell'eventuale approvazione all'unanimità del punto;
9. il nome dei delegati all'Assemblea Generale;
10. la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

Il verbale dell'Assemblea Separata è consegnato ad un delegato, che lo consegnerà al Presidente della Società all'inizio dell'Assemblea Generale.

I verbali delle Assemblee Separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

Art. 10

Per ogni controversia riguardante lo svolgimento delle Assemblee Separate e successiva al loro termine è competente il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Alto Milanese.

Art. 11 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni dello statuto sociale della cooperativa Alto Milanese, del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 29 maggio 2005.